**Scheda n. 407- L'Intesa Stato-Regioni sulla certificazione di DSA (Intesa 25/07/2012)**

Di [Rolando Alberto Borzetti](mailto:rolando_borzetti@fastwebnet.it) - [Interventi](http://www.didaweb.net/handicap/index.php?sez=001) - 12.11.2012

[**Scheda n. 407**](http://www.aipd.it/cms/schedenormative)

Il 25 luglio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo dell' Intesa su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".

Il Documento è interessante perchè completa le indicazioni contenute nella L. n° 170/10 e nel Regolamento applicativo recante le apposite Linee-Guida del 12/07/2011 (Vedi scheda n° 348. Il Regolamento e Linee-Guida sui DSA (D.M. Prot. 5669))

Nell'intesa è ribadita la necessità che **la certificazione di DSA sia formulata esclusivamente da un centro pubblico o da uno accreditato**.

L'**art. 1 al comma 4** prevede però che:

*"Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale* ***non siano in gradodi garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili*** *per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico* ***superi sei mesi****, con riferimento agli alunni del primo ciclo diistruzione, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere* ***percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati*** *ai fini dell'applicazione dell'art 3 comma 1 della legge 170/201 0, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

L**'art. 2** esplicita i **requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti privati** per ottenere l'accreditamentoal rilascio della diagnosi:

*"- documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;*

*- disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi,*

*logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle*

*fasce di età;*

*- dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto*

*Superiore di Sanità"*

Quanto ai **tempi di presentazione della diagnosi** l'**art. 1 comma 3** stabilisce che:

*"La diagnosi di DSA deve essere* ***prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure***

***didattiche e delle modalità di valutazione*** *previste, quindi, di norma,* ***non oltre il 31 marzo*** *per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene."*

L'**art. 3** contiene le **indicazioni formali e sostanziali che debbono essere previste nella diagnosi di DSA** che deve anche **esplicitare quale particolare disturbo** riguardi l'alunno, definire il suo **profilo di funzionamento** e **"suggerire" le misure compensative e dispensative** adottabili dalla scuola.

Al testo è allegato un **modello non vincolante di diagnosi.**

**OSSERVAZIONI**

La procedura e la documentazione indicate sembrano **ricalcare quelle relative agli alunni con disabilità**.

**Lascia perplessi la formulazione relativa ai tempi di consegna** alla scuola della certificazione da parte delle famiglie di cui al sopra citato art. 1 comma 3. Infatti dire che per gli alunni dell'ultimo anno di ciascun ciclo d'istruzione **il termine massimo di presentazione è il 31 marzo**, anche in vista delle operazione di esame, ed affermare che **a tale termine "fa eccezione la prima certificazione diagnostica"**, che può essere presentata in ogni momento, può suscitare confusioni interpretative proprio con riguardo agli alunni che hanno un

termine del 31 marzo, ma per i quali una prima certificazione potrebbe essere presentata in qualunque tempo, quindi anche successivamente a tale data.

A mio avviso, l'interpretazione plausibile di queste espressioni è che **le prime certificazioni possono essere presentate in qualunque momento, ad eccezione di quelle riguardanti gli alunni dell'ultimo anno di scuola media e di scuola superiore per i quali è fissato il termine del 31 marzo.**

Ciò sembra logico anche perchè sarebbe praticamente impossibile adottare per la prima volta, in prossimità degli esami, misure compensative e dispensative sulla base di una diagnosi talmente tardiva che potrebbe sembrare sospetta.

A riprova che non basta la certificazione di DSA per avere garantita la promozione è intervenuta la sentenza del TAR Umbria n° 401/12 con la quale è stato **rigettato il ricorso di un alunno certificato con DSA ma bocciato**. Il ricorrente sosteneva che non fossero state predisposte le misure compensative e dispensative necessarie. L'Amministrazione ha dimostrato di aver predisposto tutte le misure indicate nel progetto didattico personalizzato, ma che ciononostante l'alunno è risultato negativo nella valutazione degli apprendimenti.

In conclusione l'Intesa predisposta dal MIUR e concordata con la Conferenza Stato-Regioni è un documento positivo come espressamente riconosciuto dall'Associazione Italiana Dislessia che espressamente elogia il dott. Ciambrone del MIUR.

08/11/2012

***Salvatore Nocera***

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

<http://www.didaweb.net/handicap/leggi.php?a=941>